

**STATUTO
DELLA SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA
MERIDIONALE**

In base ai divini e sacri Canoni ed al Decreto patriarcale e sinodale della Fondazione della Sacra Arcidiocesi d'Italia viene approvato dal Patriarca Ecumenico (omissis) e dal Santo e Sacro Sinodo che l'affianca il seguente Statuto della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale.

ARTICOLO 1

Nome, confini e giurisdizione dell'Arcidiocesi

1. L'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, costituita con Decreto del Patriarcato Ecumenico del 5 Novembre 1991, è posta sotto la diretta giurisdizione, dipendenza e protezione canonica del Patriarcato Ecumenico; essa ha la propria autonomia rispetto alle altre arcidiocesi del medesimo.
2. Il nome dell'Arcidiocesi è: "Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale" ed il suo gregge è composto da cristiani ortodossi (chierici, monaci e laici), residenti nei suoi confini.
3. La giurisdizione dell'Arcidiocesi coincide con i confini della Repubblica Italiana.
4. Sede dell'Arcidiocesi è Venezia (Campo dei Greci, Castello 3422).
5. Il sigillo dell'Arcidiocesi è rotondo e porta al centro l'aquila bicefala bizantina e intorno l'iscrizione: PATRIARCATO ECUMENICO - SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA.

ARTICOLO 2

Scopi dell'Arcidiocesi

Gli scopi dell'Arcidiocesi vengono definiti come segue:

1. Cura e promuove tra i fedeli ortodossi la professione e il mantenimento della vera fede cristiano-ortodossa, assicurando l'assistenza spirituale ai fedeli cristiani ortodossi residenti in Italia che dipendono canonicamente dal Patriarcato Ecumenico.
2. Istituisce parrocchie, chiese, monasteri, associazioni di assistenza e beneficenza e istituti per l'educazione del sacro clero.
3. Cura l'istruzione e l'educazione cristiane della gioventù anche istituendo apposite strutture scolastiche.
4. L'Arcidiocesi cura e mantiene, in conformità alle direttive del Patriarcato Ecumenico, i contatti con le chiese e le confessioni religiose presenti in Italia, partecipando tra l'altro a convegni e conferenze che promuovano il dialogo ecumenico e l'unità dei cristiani.
5. Le risorse finanziarie per la realizzazione degli scopi dell'Arcidiocesi consistono in offerte ed elargizioni provenienti da persone fisiche ed enti come anche da altre fonti legittime di reddito patrimoniale o di attività; a queste si aggiungono i depositi bancari a disposizione dell'Arcidiocesi (omissis) e gli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa italiana in tema di aiuti pubblici alle confessioni.

ARTICOLO 3

Organizzazione e Amministrazione

I. Antiche Comunità, Chiese e Confraternite, Parrocchie e Monasteri

1. Dall'Arcidiocesi dipendono le antiche comunità, chiese e confraternite greco-ortodosse da sempre facenti capo al Patriarcato Ecumenico e riconosciute come persone giuridiche italiane, tra cui quelle di Venezia ("Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia"), Napoli ("Chiesa e Confraternita dei SS Pietro e Paolo dei Nazionali Greci in Napoli"), Trieste ("Comunità Greco-Orientale di Trieste").
2. Dipendono ugualmente dall'Arcidiocesi l'antica comunità grecoortodossa di Barletta (Comunità della Chiesa Greca Ortodossa "La Madonna degli Angeli" in Barletta), le altre parrocchie e comunità greco-ortodosse presenti in Italia: Brindisi, Genova, Milano, Roma, Perugia, Udine, Torino, Livorno, Pisa, Padova, Ferrara, Parma, Catania, Messina, L'Aquila; le parrocchie italofone di Quartu Sant'Elena (CA), Cagliari-Pirri e Montaner di Sarmede (TV); la Parrocchia rumenofona di Roma; i Monasteri di San Giovanni Theristis in Bivongi (RC) e di San Basilio Magno in Revello (CN), nonchè altre parrocchie e monasteri che in futuro saranno creati dall'Arcidiocesi.

II. Creazione di Parrocchie e Monasteri

1. Nei territorio della sua giurisdizione l'Arcidiocesi istituisce, accorpa e sopprime parrocchie e monasteri su delibera del Metropolita.
2. Ogni parrocchia costituisce un centro di attività religiosa, sociale e culturale e dipende direttamente dall'Arcidiocesi.

3. Ogni monastero, dipendente direttamente dall' Arcidiocesi, costituisce un centro ascetico in conformità alla tradizione monastica della Chiesa.

ARTICOLO 4

Organi amministrativi

Gli organi amministrativi dell' Arcidiocesi sono:

- a) Il Metropolita,
- b) I vescovi ausiliari,
- c) I parroci,
- d) Il consiglio arcidiocesano,
- e) Le assemblee clerico - laicali.

I. Il Metropolita

1. Il Metropolita viene eletto dal Santo e Sacro Sinodo del Patriarcato Ecumenico, al quale è esclusivamente soggetto, e porta il titolo di: "Metropolita d' Italia ed Esarca per l' Europa meridionale".

2. Il Metropolita gode nella sua Arcidiocesi di tutti i diritti e doveri canonici derivati dal suo ufficio episcopale ed è la suprema autorità ecclesiastica dell' Arcidiocesi.

3. Il Metropolita è responsabile della vita liturgica, spirituale e sociale del suo gregge; del mantenimento dell' unità nella fede e nella dottrina ortodossa; dell' amministrazione canonica dei sacramenti; della predicazione della Parola divina e delle missioni.

4. Rappresenta l' Arcidiocesi di fronte all' Autorità italiana come anche nei rapporti con le altre chiese e confessioni cristiane.

5. Il Metropolita ha la responsabilità:

- a) della custodia del patrimonio ecclesiastico rappresentando, personalmente o per mezzo di un suo delegato ufficiale, l' Arcidiocesi in tutte le questioni relative alla proprietà dei beni stessi di fronte ad ogni Autorità italiana sia amministrativa che giudiziaria;
- b) di ogni questione di carattere giudiziario dell' Arcidiocesi, in cui può essere rappresentato tramite un suo delegato ufficiale.

6. Il Metropolita convoca il tribunale ecclesiastico arcidiocesano per giudicare le violazioni dei sacri Canoni.

7. Il Metropolita istituisce presso l' Arcidiocesi uffici temporanei o permanenti cui affida speciali compiti.

8. Il Metropolita ha il diritto di nomina e revoca di vicari arcivescovili e parrocchiali incaricati di assolvere a speciali bisogni pastorali.

9. Il Metropolita sottopone annualmente al Patriarcato Ecumenico una relazione sulle attività svolte nell' Arcidiocesi.

10. Il Metropolita sottopone parimenti annualmente, entro il mese di gennaio, il bilancio finanziario consuntivo dell' anno trascorso e quello preventivo dell' Arcidiocesi all' approvazione del Patriarcato Ecumenico, il quale, attraverso inviati speciali, effettua periodicamente il controllo della gestione finanziaria dell' Arcidiocesi.

II. I vescovi ausiliari

1. I vescovi ausiliari vengono eletti, su richiesta del Metropolita, dal Santo e Sacro Sinodo del Patriarcato Ecumenico fra i chierici in possesso dei requisiti canonici e che risultano iscritti nell' anco degli eligendi già approvato dal Patriarcato Ecumenico stesso.

2. I vescovi ausiliari compiono i doveri pastorali affidati loro dal Metropolita di volta in volta. Il Metropolita, in caso di assenza, può designare un vescovo ausiliare e, in mancanza di questi, un semplice chierico, come suo sostituto.

III. I sacerdoti

1. I sacerdoti che serviranno nell' Arcidiocesi, celibi o sposati, in possesso dei requisiti canonici, vengono nominati dal Metropolita.

2. Il parroco, sacerdote preposto ad una parrocchia, ha la responsabilità della vita liturgica e culturale dei cristiani della sua parrocchia.

3. Il clero dell' Arcidiocesi viene retribuito dalla parrocchia in cui presta servizio oppure dalla Cassa dell' Arcidiocesi; in ogni caso si provvede a versare i contributi assicurativi previsti dalla normativa italiana.

4. I sacerdoti che commettono azioni contrarie ai sacri canoni ed a disposizioni dell' Arcidiocesi vengono deferiti al tribunale ecclesiastico che comminerà loro le opportune correzioni.

5. Il sacerdote risiede stabilmente entro i confini della sua parrocchia, e, solo dietro autorizzazione del Metropolita, al di fuori di questi.

6. I chierici ortodossi provenienti dall' estero possono celebrare funzioni religiose e svolgere attività pastorali sul territorio canonico dell' Arcidiocesi solo dietro autorizzazione del Metropolita.

IV. Il consiglio arcidiocesano

1. Il Metropolita nell' esercitare i suoi doveri pastorali può far uso anche del laicato, secondo il suo proprio giudizio, ai fini di un servizio più proficuo alle necessità spirituali dell' Arcidiocesi.

2. Il Consiglio arcidiocesano:

- a) è composto dal Metropolita che lo presiede, dai vescovi ausiliari e da un corpo consultivo di nove membri formato da chierici e laici, tutti nominati dal Metropolita;
- b) ha un vice-presidente scelto tra i vescovi ausiliari o tra gli altri membri, e un segretario; entrambi sono eletti dal consiglio stesso;
- c) viene convocato dal presidente, oppure per sua disposizione dal vice-presidente, quando necessario;
- d) assiste il Metropolita nell' esercitare l' opera sociale, culturale e caritativa dell' Arcidiocesi;
- e) è retto da disposizioni speciali approvate dal Patriarcato Ecumenico.

V. Le Assemblee clerico-laicali

1. Le Assemblee clerico-laicali hanno il compito di agevolare l' attività pastorale dell' Arcidiocesi; esse si radunano ogni due anni, convocate e presiedute dal Metropolita. Ad esse partecipano:

- a) i vescovi ausiliari
- b) il sacro clero, e
- c) due rappresentanti di ogni parrocchia.

2. La responsabilità dell' applicazione delle decisioni delle Assemblee clerico-laicali è del consiglio arcidiocesano.

ARTICOLO 5

In caso di sede vacante e fino all' elezione di un nuovo Metropolita, l' Arcidiocesi viene amministrata da un vicario patriarcale nominato dal Patriarcato Ecumenico.

ARTICOLO 6

Nel caso di soppressione dell' Arcidiocesi da parte del Patriarcato Ecumenico, da cui essa canonicamente dipende, tutta la proprietà mobiliare ed immobiliare sarà devoluta ad altra Arcidiocesi o Fondazione, designata dal Patriarcato Ecumenico stesso.

ARTICOLO 7

Il Metropolita ha il diritto, in caso di necessità, di proporre al Patriarcato e Ecumenico la modifica o l' integrazione dello Statuto presente.

ARTICOLO 8

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alla legislazione della Repubblica Italiana.

Il presente Statuto letto nella seduta del Santo e Sacro Sinodo del Patriarcato Ecumenico del 3 Aprile 1997, è stato approvato sia nel suo complesso che nelle sue singole parti e sancito da Sua Santità il Patriarca Ecumenico (omissis) ed il Santo e Sacro Sinodo che l' affianca.

1997, il 13 del mese di Aprile.

Il Patriarca di Costantinopoli (omissis) si decide

Il Metropolita di Efeso (omissis)

Il Metropolita di Calcedonia (omissis)

Il Metropolita di Rodopoli (omissis)

Il Metropolita di Imbro e Tenedo (omissis)

Il Metropolita delle Isole dei Principi (omissis)

Il Metropolita di Colonia (omissis)

Il Metropolita di Perge (omissis)

Il Metropolita di Listra (omissis)

Il Metropolita di Derci (omissis)

Il Metropolita di Eliopoli e Tira (omissis)

Il Metropolita di Tranopoli (omissis)

Il Metropolita di Filadelfia (omissis)